

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 473:
Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale.¹⁾

(In G.U. 20 settembre 1975, n. 252, suppl. ord.; in B.U. 11 marzo 1980, n. 13, suppl. ord.)

Art. 1. -²⁾

Art. 2. - Nella vigilanza e tutela di cui all'art. 54, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si intendono compresi tutti i provvedimenti di controllo in materia di finanza locale.

Art. 3. - L'imposta di soggiorno, che la Regione può stabilire in virtù della competenza prevista all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sostituisce l'imposta di cui al regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, e alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni. Fino a tale sostituzione, le percentuali stabilite dalle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, in favore della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, riscosse in ciascuna provincia, vengono attribuite, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, alle Province autonome^{3) 4)}.

La competenza primaria della Regione in materia di contributi di miglioramento rimane ferma con riguardo all'incremento di valore degli immobili derivante da tutte le opere pubbliche degli enti pubblici compresi nell'ambito regionale nonché dall'introduzione o dal potenziamento di pubblici servizi.

¹⁾ Vedi anche il D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, ed in particolare l'art. 17.

²⁾ Articolo abrogato dall'art. 21 del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

³⁾ Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 1975, n. 270.

⁴⁾ L'originario art. 72 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, secondo il quale la Regione poteva istituire un'imposta di soggiorno, cura e turismo, è ora sostituito dall'art. 9 della legge 30 novembre 1989, n. 386, che attribuisce alle Province la facoltà di stabilire imposte e tasse sul turismo.

Art. 4. - In tutti i casi in cui lo Stato presta, in base alle proprie leggi, garanzia per mutui, a favore di comuni, di istituti ed enti per l'edilizia abitativa comunque sovvenzionata, di ospedali e di altri enti, contratti con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con altri enti ed istituti di credito a ciò autorizzati, la garanzia stessa è prestata, rispetto ai suddetti enti, siti nel rispettivo territorio, dalle Province di Trento e di Bolzano in luogo dello Stato.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, le Province garanti, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvederanno ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, ovvero dal contratto di mutuo, rimanendo sostituite all'ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Restano salve le garanzie già prestate dallo Stato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5. - La Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza continuano a concedere mutui alle Province di Trento e di Bolzano per spese di investimento nell'esercizio delle proprie funzioni corrispondenti a quelle delle Province di diritto comune.

Art. 6. -⁵⁾

⁵⁾ Articolo abrogato dall'art. 21 del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

